

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2023, n. 0124/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 13¹ della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento di strutture ricettive alberghiere aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|------------|--|
| Art. 1 | Oggetto |
| Art. 2 | Definizioni |
| Art. 3 | Regime di aiuto e limiti |
| Art. 3 bis | Individuazione delle aree |
| Art. 4 | Soglie dimensionali, intensità dell'aiuto e cumulo |

CAPO II SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

- | | |
|--------|---|
| Art. 5 | Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità |
| Art. 6 | Iniziative finanziabili |
| Art. 7 | Spese ammissibili |
| Art. 8 | Spese non ammissibili |

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- | | |
|--------|---|
| Art. 9 | Presentazione della domanda di contributo |
| Art.10 | Documentazione |
| Art.11 | Istruttoria della domanda |
| Art.12 | Formazione della graduatoria |

¹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

Art.13	Concessione del contributo
Art.14	Erogazione in via anticipata
Art.15	Avvio dei lavori
Art.16	Variazione e proroga dell'iniziativa
Art.17	Operazioni societarie e subentro

CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art.18	Presentazione della rendicontazione delle spese
Art.19	Modalità di rendicontazione
Art.20	Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
Art.21	Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
Art.22	Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.23	Sospensione dell'erogazione del contributo
Art.24	Rinvio
Art.25	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi a imprese per l'insediamento ² di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell' articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in attuazione dell'articolo 2, commi 13 e 15 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)³.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) (ABROGATA);⁴
 - b) strutture ricettive alberghiere: le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 22 della legge regionale 21/2016, in possesso dei requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 21/2016;
 - c) microimprese, piccole e medie imprese: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I, articolo 2, al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, (GBER);
 - d) grandi imprese: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 651/2014;
 - e) (ABROGATA);⁵
 - f) risultato operativo: ai sensi dell'articolo 2, punto 39, del Regolamento (UE) 651/2014, è la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle

² Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

⁴ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

⁵ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

- entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;
- g) investimenti materiali: ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del Regolamento (UE) 651/2014, sono attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
 - h) investimenti immateriali: ai sensi dell'articolo 2, punto 30, del Regolamento (UE) 651/2014, attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
 - h bis) impresa di nuova costituzione: impresa costituita prima della presentazione della domanda, che non risulta ancora attiva alla data della domanda stessa, come risultante dal registro delle imprese;⁶
 - i) fruibilità turistica: messa a disposizione sul mercato turistico della struttura ricettiva oggetto del contributo alla data di presentazione della SCIA per l'esercizio dell'attività ricettiva⁷;
 - j) conclusione dell'iniziativa: in deroga all'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corrisponde alla data in cui è acquisita la fruibilità turistica.

Art. 3 (Regime di aiuto e limiti)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del regolamento (UE) 651/2014.

2. Per i costi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), non ammissibili ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (UE) 651/2014, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2831/2023 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis")⁸.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Regolamento (UE) 651/2014.

4. Sono esclusi dai finanziamenti i settori di cui all'articolo 1 comma 3 del citato Regolamento (UE) 651/2014.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 2831/2023⁹, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa unica non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni¹⁰.

⁶ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

⁷ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

6. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il richiedente presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

7. Nella domanda di contributo il beneficiario indica la quota richiesta rispettivamente ai sensi del comma 1 e del comma 2, nel rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti (UE) 651/2014 e 2831/2023¹¹.

Art. 3 bis
*(Individuazione delle aree)*¹²

1. Ai sensi dell'articolo 13 bis della legge regionale 13/2022 con deliberazione della Giunta regionale sono definite le aree della Regione sede degli insediamenti turistico alberghieri che possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1. La deliberazione produce i suoi effetti fino a successiva modifica.

Art. 4
(Soglie dimensionali, intensità dell'aiuto e cumulo)

1. L'investimento complessivo deve avere un valore minimo di 4 milioni¹³ di euro.

2. Per i contributi concessi in applicazione dell'articolo 56 del Regolamento (UE) 651/2014, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, solo quando positivo. Il calcolo del risultato operativo dovrà tenere conto degli ulteriori contributi eventualmente già ottenuti dal richiedente.¹⁴

2 bis. Qualora l'aiuto effettivamente concedibile, valutato sulla base del risultato operativo di cui al comma 2, sia superiore al 30 per cento dei costi ammissibili, l'importo da concedere sarà rimodulato nel limite massimo del 30 per cento delle spese ammissibili e, comunque, non potrà superare l'importo di 2.500.000,00 euro.¹⁵

¹⁰ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

¹¹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

¹² Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

¹³ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

¹⁴ Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

¹⁵ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale la percentuale di cui al comma 2 bis può essere diminuita fino a un massimo di 10 punti percentuali e può essere differenziata in relazione alle diverse aree individuate ai sensi dell'articolo 3 bis o alla dimensione dell'impresa.¹⁶

3. Per la parte dell'investimento per la quale è richiesta l'applicazione del regime de minimis di cui all'articolo 3, comma 2, l'intensità del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) e del massimale disponibile al momento della concessione dell'aiuto.

4. Le entrate e i costi di esercizio dell'infrastruttura di cui al comma 2 sono attualizzati al tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008, così come individuato periodicamente con decreto del Ministero competente e valido al momento di presentazione della domanda.

5. I contributi concessi e erogati ai sensi del presente regolamento non possono superare le soglie previste all'articolo 4 del Regolamento (UE) 651/2014.

6. Il contributo complessivo è in ogni caso concesso nel limite delle risorse disponibili sul bilancio regionale nell'anno di riferimento.

7. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile ¹⁷ non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi o ottenuti¹⁸.

8. Ai fini del calcolo dei costi ammissibili gli importi sono intesi al lordo di qualsiasi imposta e onere non altrimenti recuperabile dal beneficiario.

9. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2831/2023¹⁹ e all'articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014.

9 bis. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.²⁰

CAPO II

SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE²¹ E SPESE AMMISSIBILI

¹⁶ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

¹⁷ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

¹⁸ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

¹⁹ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. e), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

²⁰ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. f), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

²¹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

Art. 5
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. I soggetti beneficiari sono le imprese che, alla data della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere attive al momento di presentazione della domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, di impegnarsi ad essere attive entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera j)²²;
- b) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18 del Regolamento 651/2014;
- c) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di contributo di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dall'amministrazione regionale, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- e) non trovarsi in condizioni ostative ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- g) di essere proprietari degli immobili/terreni su cui insiste l'intervento oggetto della domanda di contributo o titolari di altro diritto reale che abbia durata pari alla durata dell'ammortamento del bene finanziato, comunque almeno ventennale, e che consenta l'esercizio di analoghi diritti che spettano al proprietario.

Art. 6
(Iniziative finanziabili)

1. Il contributo è concesso per la realizzazione, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e ambientale, come previste dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) dei Comuni interessati,²³ di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, risultanti da interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia e comprendenti tutte le opere eseguite su terreno inedito o sul patrimonio edilizio esistente, riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b) e c) e comma 2 lettere b), c) e d) della legge regionale 11 novembre 2009, n.19 (Codice regionale dell'edilizia), consistenti nelle seguenti iniziative:

- a) nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo;

²² Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

²³ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

- b) ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti;
- c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti;
- d) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico;
- e) restauro e risanamento conservativo: interventi atti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili;
- f) attività di edilizia libera: opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi di settore (tutela dei beni culturali e del paesaggio, tutela ambientale in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione). Sono ammissibili le attività di rilevanza edilizia di cui agli articoli 16, comma 1, lettere b), c), d), e), l), m), n), o), p), s) e 16 bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), i) della legge regionale 19/2009 e purché a servizio della struttura ricettiva oggetto dell'intervento.

2. Sono in ogni caso esclusi gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009 e le spese di manutenzione ordinaria.

3. Le iniziative sono avviate dopo la presentazione della domanda.

Art. 7 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto finanziabile sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e relative a:

- a) spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti funzionali alla destinazione alberghiera dell'immobile;
- b) spese per l'acquisto di ulteriori immobili (terreni o edifici) necessari all'eventuale ampliamento del progetto qualora la spesa rientri nell'ambito di applicazione

dell'articolo 56 del regolamento UE 651/2014 e comunque fino al limite massimo del 20 per cento della spesa ammissibile,²⁴ macchinari e attrezzature;

- c) spese per l'acquisto di arredi;
- d) oneri per le spese tecniche e di collaudo;
- e) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, per un importo massimo di dieci mila euro come specificato all'articolo 3 comma 2.

2. I documenti di spesa devono essere intestati al beneficiario e avere una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed il termine di presentazione della rendicontazione indicato nel decreto di concessione, essere strettamente legati alla realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento e regolarmente quietanzati, riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dal Servizio competente in materia di turismo con il decreto di concessione²⁵.

Art. 8

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

2. Sono in ogni caso escluse le spese per la manutenzione ordinaria, le spese notarili e l'imposta sul valore aggiunto salvo che questa non rappresenti un costo a carico del beneficiario.

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art.9

(Presentazione della domanda di contributo)

1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio regionale competente in materia di turismo, dal rappresentante legale dell'impresa, entro i termini stabiliti con avviso adottato con decreto del Direttore del Servizio stesso.

2. Le domande di contributo, sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata²⁶ a garanzia della paternità e integrità della stessa, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it sulla base di un modello approvato dal Direttore del Servizio competente in materia di turismo corredate dalla documentazione di cui all'articolo 10.

²⁴ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

²⁵ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

²⁶ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

3. I termini di presentazione della domanda indicati nel decreto di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte.

4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "datcert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto.

Art. 10
(Documentazione)

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nella quale l'istante attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) la dichiarazione con cui l'istante:
 - 1) si impegna a rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 4 indicando gli eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti;
 - 2) prende visione della nota informativa sul procedimento e sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - 3) si impegna a osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;
 - d) descrizione dell'iniziativa, con specifica evidenza degli elementi di attrattività per lo sviluppo turistico e degli altri elementi utili al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui alla Tabella - Allegato A al presente Regolamento, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di turismo;
 - e) progetto di fattibilità tecnico-economica sottoscritto da un tecnico abilitato contenente:
 - 1) relazione generale;
 - 2) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
 - 3) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
 - 4) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
 - 5) relazione di sostenibilità dell'opera;

- 6) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- 7) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
- 8) computo estimativo dell'opera;
- 9) quadro economico di progetto;
- 10) cronoprogramma con indicazione della data di inizio e fine lavori;
- 11) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 12) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- 13) piano particellare delle aree interessate dall'intervento;²⁷
- f) quadro economico dettagliato del progetto/preventivo di spesa;
- g) documentazione fotografica dello stato di fatto e rendering dell'intervento;
- h) piano economico e finanziario preventivo²⁸;
- h bis) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro, in assenza di iscrizione nella "White List";²⁹
- h ter) copia del modello F23 o F24 che attesti il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.³⁰

2. L'istante si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

2 bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata.³¹

2 ter. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.³²

Art. 11 (Istruttoria della domanda)

²⁷ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

²⁸ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

²⁹ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

³⁰ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

³¹ Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. d), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

³² Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. d), DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 1;
- b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata³³ dal legale rappresentante;
- c) la domanda non è inviata a mezzo PEC alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- d) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12

(Formazione della graduatoria)

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 7/2000.

2. La valutazione è effettuata da una commissione interna, nominata, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e composta dal Direttore stesso o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D dello stesso Servizio, che svolge anche funzioni di segretario e da un dipendente regionale di categoria C o D con profilo professionale tecnico.

3. La graduatoria, redatta secondo i punteggi attribuiti in base all'Allegato A è approvata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

³³ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

4. I contributi sono concessi ai sensi dell'articolo 13 previa acquisizione di ulteriore documentazione necessaria alla valutazione di cui all'articolo 4, comma 2,³⁴ nel limite delle risorse disponibili annualmente sul relativo bilancio regionale.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Servizio competente in materia di turismo procede allo scorrimento della graduatoria.

6. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Art. 13

(Concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 12, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Nel decreto di cui al comma 1, sono richiamati i termini di inizio e fine lavori del cronoprogramma presentati in sede di presentazione dell'allegato alla domanda, ed è altresì indicato il termine per la presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 19.

3. Il Servizio competente in materia di turismo entro 30 giorni dalla concessione trasmette ai soggetti beneficiari copia del decreto di cui al comma 1.

Art. 14

(Erogazione in via anticipata)

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Ai fini dell'erogazione del contributo in via anticipata il Servizio competente in materia di turismo verifica, prima dell'erogazione, che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La verifica viene effettuata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e disciplinato nel regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 31 maggio 2017, n. 115.

³⁴ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

Art. 15
(Avvio dei lavori)

1. Per avvio dei lavori, ai sensi dell'articolo 2, punto 23 del regolamento (UE) 651/2014 si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Art. 16
(Variazione e proroga dell'iniziativa)

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto iniziale e alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono giustificate mediante invio della documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale e della relazione illustrativa.

3. Le modifiche al progetto sono comunicate tempestivamente al Servizio competente in materia di turismo per l'approvazione con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

4. Sono ammesse proroghe dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel decreto di concessione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso. In ogni caso i lavori devono essere conclusi entro e non oltre 48 mesi dalla data del decreto di concessione.

Art. 17
(Operazioni societarie e subentro)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

2. La domanda di subentro, sottoscritta digitalmente, deve essere presentata a mezzo PEC e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta variazione soggettiva, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'impegno alla prosecuzione dell'attività e all'assunzione dei

relativi obblighi di cui all'articolo 22 e di quelli ulteriori eventualmente stabiliti dal decreto di concessione.

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

CAPO IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 18

(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, mediante invio a mezzo PEC.

2. Sono ammesse proroghe del termine stabilito nel decreto di concessione per la presentazione della rendicontazione, purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso.

3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 19

(Modalità di rendicontazione)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte del beneficiario deve essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

2. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41bis della legge regionale 7/2000.

3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle

spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

4. Per la rendicontazione i beneficiari, oltre a quanto previsto dal comma 1 e 2 presentano la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che attesti:
 - 1) il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5;
 - 2) che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), d), g), h), i), k);
- c) certificato di collaudo;
- d) relazione illustrativa finale del progetto realizzato, anche corredata da documentazione fotografica, che consenta agli uffici di accertare il raggiungimento degli obiettivi originari e l'impatto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, nonché la conformità del progetto proposto, tenuto conto di eventuali variazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 16;
- e) riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.

5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente, pena l'inammissibilità della relativa spesa, tramite bonifico bancario o postale che riporti nella causale data e numero del documento fiscale cui si riferisce il pagamento.

6. I documenti fiscali (fatture o ricevute fiscali) attestanti le spese oggetto dell'investimento devono essere intestati al beneficiario e riportare la dicitura "Intervento finanziato con LR 13/2022, articolo 2, comma 13 – FVG".

Art. 20

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il provvedimento di liquidazione è adottato dal Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

2. La liquidazione degli aiuti è subordinata alla verifica da parte del Servizio competente in materia di turismo nel Registro nazionale degli aiuti di Stato che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno

3. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 16 o alla minore spesa a rendicontazione rispetto a quella ammessa a

contributo, fermo restando l'investimento complessivo minimo di cui all'articolo 4, comma 1³⁵.

4. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge regionale 19/2009, a comprova della conformità dell'opera.

5. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000, il contributo è rideterminato in proporzione al periodo per il quale non sono rispettati i vincoli di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g).

Art. 21

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero oltre il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- b bis) l'importo complessivo dell'investimento realizzato è inferiore a quello di cui all'articolo 4, comma 1;³⁶
- c) il progetto è realizzato in palese difformità a quanto dichiarato dalla domanda o nella richiesta di variazione approvata dal Servizio competente in materia di turismo di cui all'articolo 16;
- d) siano accertate violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici;
- e) la fruibilità turistica delle opere non è conseguita entro i termini di cui all'articolo 22, comma 1, lettera i).

Art. 22

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. I beneficiari sono tenuti a:

³⁵ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

³⁶ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

- a) utilizzare la PEC per la trasmissione all'Ufficio competente della domanda di contributo e relativa rendicontazione nonché di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it;
- b) confermare che l'avvio dei lavori è stato effettuato secondo cronoprogramma in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 12 mesi dalla data della comunicazione della concessione del contributo, fatta salva la proroga autorizzata dal Servizio competente in materia di turismo;
- c) trasmettere il progetto definitivo entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
- d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, per tutta la durata del progetto e fino al periodo del mantenimento dei vincoli di destinazione di cui alla lettera g), salvo il caso di cui all'articolo 17;
- e) realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16 in relazione alle variazioni di progetto;
- f) rispettare le tempistiche previste, in particolare per la presentazione della rendicontazione entro i termini previsti, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente in materia di turismo;
- g) ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, mantenere il vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto di incentivi, nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale per la durata di 5 anni;
- h) trasmettere a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto dei vincoli di cui alle lettere d) e g) entro il 31 marzo di ciascun anno.
- i) conseguire la fruibilità turistica delle opere realizzate entro dodici mesi³⁷ dalla conclusione dei lavori, anche mediante gestione affidata a terzi in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti e a mantenerla per il tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione. L'infrastruttura è messa a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
- j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- k) conservare le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014 per un periodo di 10 anni dalla data di concessione.

2. La dichiarazione di cui alla lettera h) è relativa alla situazione dell'anno precedente e deve essere presentata a partire dall'anno successivo alla data di conclusione dell'iniziativa e fino all'anno successivo al termine di mantenimento dei vincoli. L'iniziativa si intende conclusa alla data in cui è stata conseguita la fruibilità di cui alla lettera i).

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al comma 1, lettera h), si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

³⁷ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei casi di cui all'articolo 47 della legge regionale 7/2000.

Art. 24

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge 241/1990, alle leggi regionali 7/2000, 14/2002 e 19/2009.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Parametri di valutazione delle domande di contributo

TABELLA PUNTEGGI		
CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1) Coerenza del progetto con le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, L.R. 13/2022 con particolare riferimento alla ricaduta economica, sociale e occupazionale generate sulla località oggetto dell'intervento	Analisi e descrizione dell'impatto del progetto sui seguenti elementi: √ contesto urbano e ambientale interessato dall'intervento √ bacino di utenza reale e potenziale √ caratteristiche socioeconomiche della località (sviluppo demografico, reddito pro-capite, tasso di disoccupazione); √ struttura economica del territorio (concentrazione di insediamenti produttivi, dimensioni medie degli alberghi esistenti, loro ubicazione, loro dimensioni, tasso di imprenditorialità, presenza di imprese estere o multinazionali, probabili nuovi insediamenti, sistema di collegamenti); √ capacità di attrazione turistica della località; √ sviluppo di sinergie con le imprese esistenti	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 2 poco adeguato 0 non adeguato
2) Caratteristiche dell'offerta alberghiera	prodotti e servizi accessori offerti (ad esempio area wellness, servizio navetta...), tariffe richieste	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 2 poco adeguato 0 non adeguato

* Allegato sostituito da art. 19, c. 1, DPR 17/4/2025, n. 045/Pres. (B.U.R. 30/4/2025, n. 18).

3) Posti letto	Per gli alberghi esistenti: aumento posti letto rispetto alla situazione preesistente; Per gli alberghi nuovi: Posti letto ulteriori rispetto al minimo previsto dalla normativa	Almeno 10 posti letto: 2 punti Da 11 a 30 posti letto: 4 punti Da 31 a 50 posti letto: 7 punti 51 posti letto e oltre: 10 punti
4) Recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione del progetto	Recupero di almeno un immobile	3 punti
5) Caratteristiche architettoniche della struttura alberghiera	Utilizzo prevalente di materiali ecosostenibili certificati nella realizzazione/riconversione dell'immobile oggetto dell'investimento	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 2 poco adeguato 0 non adeguato
6) Caratteristiche impiantistiche della struttura alberghiera	Certificazione energetica dell'edificio	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: classe A4/A3: 10 punti classe A2/A1: 8 punti classe B: 6 punti classe C: 4 punti classe D: 2 punti classe E/F/G: 1 punto
7) Impatto del consumo del suolo	Percentuale di occupazione del suolo, escluse aree già edificate, calcolata come segue: $\frac{\text{SUPERFICIE COPERTA}}{\text{SUPERFICIE DELL'AREA PERTINENZIALE}} \times 100$ Superficie coperta: calcolata come definita all'art. 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 19/2009. Superficie dell'area pertinenziale: calcolata come definita all'art. 33, comma 1 della legge regionale 19/2009	0% = 10 punti Da 1% a 20%= 5 punti Da 21% a 50%= 3 punti Da 51% in poi= 0 punti
INDICATORE PER I CRITERI DI CUI AI PUNTI 1), 2) e 5)	DESCRIZIONE DELLA VALUTAZIONE	

eccellente	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono descritti e analizzati tutti gli elementi richiesti e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza
ottimo	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono descritti e analizzati gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio
buono	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, ma poco approfondito. Non sono descritti e analizzati tutti gli elementi
sufficiente	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale e sono presenti alcune debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi, ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
poco adeguato	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti
non adeguato	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti